



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 50

del 28/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E REVISIONE PERIODICA

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale. Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1. MILANI VALTER	Si	
2. AGUGIARO FEDERICA	Si	
3. MAZZON DEBORA	Si	
4. LOVISON DANIELA		Si
5. ZAMBON ACHILLE	Si	
6. TONIATO STEFANO	Si	
7. CAVINATO CRISTINA	Si	
8. TREVISAN FRANCO	Si	
9. CALLEGARI IGOR		Si
10. PIANA LINDA	Si	
11. BIZZOTTO NICOLA	Si	
12. FRIZZARIN PAOLO BRUNO	Si	
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE		Si
14. MENEGHELLO SABRINA	Si	
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO	Si	
16. BELLOT ROMANET FEDERICO		Si
17. BIASIO MASSIMO		Si
TOTALE	12	5

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 05

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Bettella Lorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiario, ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i consiglieri Toniato Stefano, Cavinato Cristina, Bassani Graziano Paolo.

PROPOSTA DI DELIBERA: IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Sentito l'Assessore al Bilancio;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., il quale dispone:

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- al comma 2, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Rilevato che, non è oggetto della rilevazione ordinaria la partecipazione del Comune agli organismi associativi che hanno forma diversa da quella societaria, quali a titolo di esempio i consorzi;

Preso Atto che, così come risulta dalla ricognizione del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Piazzola sul Brenta (deliberazione n. 84 del 01/09/2023) il Comune partecipa al Consiglio di Bacino Brenta, al Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" e alla Fondazione Piazzola Futuro;

Richiamato l'art. 2, comma 1, lettera g) del TUSPP il quale definisce la "partecipazione indiretta": *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*;

Tenuto Conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., prima elencate;
- 3) condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. prima elencate;

Preso Atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28 Dicembre 2022, è stato approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con cui sono state assunte le determinazioni riassunte di seguito:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Etra Spa	03278040245	1,51%	Mantenimento senza intervento	La Società è da classificare come società in house e gestisce il

				servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale
--	--	--	--	--

Partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI srl	04038770287	20,00%	mantenimento della partecipazione senza interventi	
ETRA Energia S.R.L.	04199060288	49,00%	mantenimento della partecipazione senza interventi	
Viveracqua Scarl	04042120230	12,34%	mantenimento della partecipazione senza interventi	

Considerato che:

- il succitato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede al comma 4, l'obbligo per gli enti che hanno adottato il piano di razionalizzazione di approvare "entro il 31 dicembre dell'anno successivo una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti";
- tale relazione sui risultati conseguiti dal piano di revisione straordinaria non è espressamente prevista dall'art. 24 del medesimo D.Lgs. 175/2016, tuttavia la disposizione del comma 4 di tale articolo che impone di adottare le azioni previste "entro un anno" ha introdotto di fatto un obbligo di relazionare sul tema, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia con il parere 198 del 2 luglio 2018;

Vista la comunicazione dei dati sulle partecipate trasmessa da Etra Spa via PEC in data 06/12/2023, ns. prot. n. 25266;

Esaminata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie **allegato A)** al presente provvedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piazzola sul Brenta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso Atto degli indirizzi forniti per gli adempimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate nel portale del Dipartimento del Tesoro il 21 novembre 2019;

Dato Atto che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

Esaminato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie – revisione periodica al 31/12/2023 – **Allegato B**) al presente provvedimento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il parere del revisore Unico dei Conti, ns. prot. n. 26370 del 19/12/2023 con il quale il Revisore prende atto della proposta di cui all'oggetto – **Allegato C**);

Visto il comma 6-bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede l'obbligo di pubblicazione del bilancio consolidato nel sito internet dell'ente su "Amministrazione Trasparente" nella sezione dedicata ai bilanci;

PROPONE:

1. Di Approvare, per le ragioni in premessa esposte, la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie, **Allegato A**) al presente provvedimento;
2. Di Approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie – revisione periodica al 31/12/2023 - **Allegato B**) al presente provvedimento;
3. Di Procedere alla trasmissione della relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente;
4. Di Pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
5. Di Dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora confluito nel

P.I.A.O., non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

6. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di adempiere agli obblighi imposti dal T.U.S.P.;
7. Di Dare Atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
 - **Allegato A)** Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie;
 - **Allegato B)** Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie;
 - **Allegato C)** Parere del Revisore dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE

La parola all'assessore Bettella.

BETTELLA

Grazie Presidente. Un saluto a tutti i presenti, consiglieri e pubblico che ci segue in sala e da casa. Come ogni anno, al termine di ogni anno entro il 31/12, a norma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016 le amministrazioni pubbliche come il nostro Comune devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso Decreto Legislativo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. In parole povere ogni anno siamo chiamati a verificare le partecipazioni che il Comune ha in organismi di tipo societario e verificare se queste partecipazioni hanno prima di tutto i requisiti previsti dalla legge, se continuano a rispettarli e se vanno valutate come strategiche da mantenere o da razionalizzare e quindi eventualmente da riordinare o dismettere.

Come dicevo prima stiamo parlando solamente di partecipazioni societarie e quindi sono escluse, e non sono oggetto di rilevazione, le partecipazioni in organismi associativi con forma diversa. Pensiamo per il nostro Comune alla Fondazione o ai Consigli di Bacino Brenta e Bacino Brenta per i rifiuti. Queste non sono oggetto di questo piano.

La proposta di delibera quindi ha un doppio scopo: quello di verificare lo stato di andamento del piano di razionalizzazione fatto al 31/12/2022 e quello di verificare se ci sono ulteriori azioni da proporre per l'anno 2024.

Ricordo brevemente che stiamo parlando in particolare della partecipazione in Etra spa. Si ricordava prima che è una partecipazione strategica. Etra è una società che gestisce *in house* il servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale. La nostra quota di partecipazione è di 1,51%, e come l'anno scorso anche quest'anno l'esito della rilevazione è che questa partecipazione verrà mantenuta senza alcun intervento.

Poi ci sono delle partecipazioni di tipo indiretto, cioè quelle che Etra possiede direttamente quindi per noi diventano partecipazioni diciamo di secondo grado cioè indirette. Stiamo parlando delle stesse società che c'erano e che avevamo verificato al 31/12/2022. In particolare stiamo parlando di Asi srl, che è una società che ha come scopo quello di realizzare e sviluppare servizi informatici. Noi in particolare la utilizziamo soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale e le buste paga oltre che per qualche altro servizio. Questa società nel 2022 ha avuto un risultato positivo di 5.163 euro. La partecipazione di Etra in Asi è del 20%.

L'altra società oggetto di questa rilevazione è Etra energia srl, anche prima se ne parlava. E' una società che ha come scopo la commercializzazione di energia e Etra detiene una partecipazione in questa società pari al 49% del capitale sociale. Il risultato di esercizio del 2022 è positivo per oltre mezzo milione di euro.

L'ultima di queste partecipazioni per noi indirette riguarda una società consortile, la Viveracqua, società consortile a responsabilità limitata ed è un consorzio tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di fasi dell'attività d'impresa. Quindi la finalità principale è quella di creare sinergie tra le varie imprese consorziate per ottimizzare i costi di gestione e gestire in comune alcune fasi delle imprese stesse. In questa società Etra detiene una partecipazione del 12,34%.

Allora come per la precedente ricognizione la proposta è quella di mantenere tutte e tre queste partecipazioni senza interventi anche nel 2024. Per fare un piccolo excursus, se vi ricordate siamo partiti circa tre/quattro anni fa con alcune partecipazioni sempre indirette che Etra aveva in società considerate non strategiche oppure che non avevano i requisiti per essere mantenute. Nel corso degli ultimi anni sono state dismesse. Questo direi che dovrebbe essere invece l'assetto definitivo di quella che è anche la strategia di Etra.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e n. 10 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Bassani, Meneghello)

D E L I B E R A

1. Di Approvare, per le ragioni in premessa esposte, la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie, **Allegato A)** al presente provvedimento;
2. Di Approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie – revisione periodica al 31/12/2023 - **Allegato B)** al presente provvedimento;
3. Di Procedere alla trasmissione della relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente;
4. Di Pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
5. Di Dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora confluito nel P.I.A.O., non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
6. Di Dare Atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
 - **Allegato A)** Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie;
 - **Allegato B)** Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie;
 - **Allegato C)** Parere del Revisore dei Conti.
7. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di adempiere agli obblighi imposti dal T.U.S.P., in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e n. 10 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 10
Contrari: 0

Astenuti: 2 (Bassani, Meneghello)

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E REVISIONE PERIODICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa Federica Agugiario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 13 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2024 al 24/01/2024.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni